

275.

Spedizione in abbonamento postale

ANNO XXIII  
Esce ogni due mesi

NUOVA SERIE - ANNO II  
N. 1 Gennaio-Febbraio 1947

# TEMI

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIREZIONE

AURELIO CANDIAN

ENRICO ANCONA  
*Avvocato in Milano*

GIOVANNA PRATILLI  
*Avvocato in Venezia*



MILANO  
DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE  
1947

ISTE  
del U  
Do  
Ta  
ESEE

È evidente ed è riconosciuta da tutte le parti in causa, la finalità proposta dal legislatore nell'emanare il decreto suddetto, quella cioè di sopprimere, nei rapporti agrari, gli intermediari speculatori, i quali, inserendosi tra colui che ha il diritto reale di godimento della terra ed il coltivatore diretto, determinano l'aumento di prodotti di prima necessità e quindi del costo della vita.

Motivo economico principalmente da cui non si scompagna quello politico, ove si consideri che l'intermediario speculatore non migliora di certo le sorti della lotta agraria, perché dovendo egli, per la sua attività e per l'investimento dei suoi capitali, procurarsi un margine di guadagno, non può non determinare uno sforzo nella produzione che ricade sul coltivatore diretto.

La disputa si condensa sulla interpretazione dell'ultima parte della citata disposizione legislativa in quanto la convenuta proprietaria Simoni, alla quale l'attore, in tesi, si associa, sostiene che nel termine « subconcessione dei fondi rustici » non può mai rientrare la locazione che costituisce un rapporto giuridico originario e non derivato, come potrebbero essere la cessione dell'affitto, le sublocazioni e la subaffittazione.

Conclude perciò che con il termine subconcessione, si è inteso fare riferimento alla subconcessione della mezzadria e della colonia che il legislatore ha dichiarato nulla anche quando per essa fosse intervenuto il consenso del concedente, e ciò in deroga al disposto dell'art. 2149 c. civ.

Senonché tale interpretazione è troppo ristretta rispetto alla dizione usata dalla legge, la quale, mentre nella prima ipotesi (cessione di affitto, sublocazione e subaffitto) ha inteso espressamente riferirsi a determinati tipi di contratto, ha poi esteso la declaratoria di nullità non ai contratti di subconcessione, ma a tutte le forme di subconcessione di fondi rustici.

In altri termini il concetto di subconcessione non viene posto in rapporto a determinate forme contrattuali specifiche, come potrebbero essere la mezzadria e la colonia, ma a tutte quelle forme di stipolazioni che in qualunque modo interpongono tra colui che ha un diritto reale di godimento della terra ed il coltivatore diretto, una terza persona.

Per le finalità proposte la legge deve avere un campo di applicazione di gran lunga maggiore di quella che potrebbe derivare dalla rigorosa interpretazione grammaticale della formula giuridica, la quale non è certo aderente al concetto informatore del decreto, e così mentre alla figura del proprietario va equiparata quella di qualsiasi altro che abbia un diritto reale di godimento della terra, sarebbe vano, nel caso concreto, far dipendere la risoluzione dell'insorta questione, dalla natura giuridica del rapporto di mezzadria.

Si conviene che il contratto stipulato fra la Simoni e l'Anseloni, non presenta i caratteri di una subconcessione, ma a questa di fatto si perviene con l'affitto di un podere che era tenuto a mezzadria.

Giustamente si è osservato che se la subconcessione non esiste nel contratto la stessa vi insiste; materialmente non si legge nella convenzione di affitto, ma vi si genera e vi si crea, perché questa opera due effetti: affitto tra proprietario e l'affittuario, subconcessione tra quest'ultimo ed il mezzadro.

Sia pure implicitamente, stipulato il contratto di affitto si è voluto far diventare il mezzadro subconcessionario dell'affittuario ed è precisamente questo che la legge ha inteso impedire e conseguentemente la nullità che colpisce il negozio che potrebbe dirsi contenuto in faccia anche il negozio contenente.

Con la declaratoria di nullità del contratto di affitto la convenuta Simoni è tenuta a restituire all'istante l'importo del deposito cauzionale, rivestendo la convenzione a questo relativa un carattere di accessorio rispetto al primo, e l'ulteriore detenzione da parte della Simoni non potrebbe giustificarsi per essere venuto meno il titolo in base al quale le venne consegnato, (*Omissis*)

### Tribunale di Termini Imerese

(2 ottobre 1945)

Pres. Bellina - Est. Ingrassia  
Bella e. La Cavera

#### Gioco e scommessa — Prestito concesso per proseguire un gioco proibito — Illiceità.

È nullo, per illiceità della causa, il prestito concesso al mutuatario per proseguire una partita di gioco proibito. (1) (\*)

(\*) Il testo della sentenza è pubblicato in questa rivista, 1946, pag. 354.

#### (1) Questioni di gioco.

1. Una nota del GRASSETTI (1), come sempre interessante e sottile, mi invoglia a qualche brevissima considerazione in tema di gioco e di scommessa: argomento che non pare sia stato, a tutt'oggi, adeguatamente esaminato dalla dottrina formatasi sul nuovo codice civile.

Base d'operazioni è l'art. 1933 cod. civ. Esso dice (co. 1) che « non compete azione per il pagamento di un debito di gioco o di scommessa, anche se si tratti di gioco o di scommessa non proibiti ». Il co. 2 continua stabilendo che, qualora il perdente abbia pagato la posta, può ripeterla soltanto ad una delle seguenti condizioni: che egli abbia pagato in istato di incapacità, che nella partita vi sia stata frode, che egli abbia prestato la posta prima dell'esito della partita, o infine che egli non abbia pagato spontaneamente. È ammessa, insomma, la *soluti retentio* a favore del vincente, sia pur fortemente limitandola con le condizioni riferite.

Non può davvero dirsi che la formulazione di questo articolo del codice sia eccessivamente felice. A colpo d'occhio si rileva, ad esempio, una ingenuità di formulazione nel co. 2, là dove è detto che « la ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace », mentre, ovviamente, si sarebbe dovuto scrivere « se il perdente abbia pagato in istato di incapacità », o qualcosa del genere, con riferimento cioè al momento della prestazione e non (come potrebbe sembrare) a quello della ripetizione (2). Né, per fare un altro esempio, può definirsi perspicuo lo stesso co. 2 nel punto in cui precisa che la *soluti retentio* è ammessa purché « non vi sia stata alcuna frode »: formulazione la quale potrebbe indurre a ritenere che la ripetizione del perdente è possibile, non solo se il vincente abbia agito con frode, ma anche se abbia agito con frode egli stesso, sia pur non giungendo, per questa o quella ragione, a correggere la fortuna a suo favore (3).

Ma questioni più spinose l'art. 1933 ha sollevate o può sollevare. E vengo senz'altro a delubarle.

2. La normativa dell'art. 1933 si riferisce ad ogni sorta di giochi e di scommesse, proibiti e non proibiti, o soltanto ai giochi e alle scommesse non proibiti?

(1) *Debito di gioco e mutuo fra giocatori*, in *Temi*, 1946, 354 ss. Per una disamina della specifica questione che ha formato oggetto della sentenza del Trib. di Termini Imerese, v. anche la mia nota *Debiti di gioco e mutuo fra giocatori*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 1946, 222 ss.

(2) Interpretare « perdente » come « colui che perde » e riferire al momento della perdita l'incapacità non è possibile, visto che poco prima, nello stesso co. 2, si parla del « perdente » che « non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato », e quindi « perdente » significa « colui che ha perduto ». Più esatta la dizione dell'art. 2054, che esclude la *soluti retentio* in ordine ai doveri morali o sociali e nel caso che « la prestazione sia stata eseguita da un incapace ».

(3) Più esatta e tranquillante era, da questo punto di vista, la formulazione dell'art. 1904 cod. civ. abrogato, che sanciva la irripetibilità del *solutum* e purché per parte del vincitore non siavi stata frode o dolo.

Il dubbio è stato sollevato dal GRASSETTI (4), che ha concluso per il riferimento ai soli giochi e scommesse non proibiti. A suo parere, la formulazione del co. 1, e più precisamente l'inciso «anche se si tratti di giochi o di scommesse», ma «la contrapposizione non è fra gioco e scommessa non proibiti e gioco e scommessa proibiti, bensì fra gioco e scommessa non proibiti e gioco e scommessa innocui, cioè ancora tra gioco e scommessa autorizzati e gioco e scommessa che autorizzati non sono, senza però essere in pari tempo vietati» (5). A mente del GRASSETTI, cioè, se ho ben capito, l'inciso «anche se si tratta ecc.» è da interpretare come se dicesse «anche se si tratta di giochi o di scommesse autorizzati».

Questa interpretazione non mi sembra accoglibile. A me pare più che evidente, invece, che il co. 1 dell'art. 1933 proclama la carenza di azione in ordine ai crediti sorgenti da qualsiasi contratto di gioco o di scommessa, non proibito o proibito, e che pertanto la *soluti retentio* di cui al co. 2 si applichi tanto alle partite proibite quanto a quelle non proibite, salvo a vedersi, per le prime, se esse non siano nulle, e quindi improduttive di effetti, per illiceità della causa. Ed invero: a) l'art. 1933 co. 1 non eccettua esplicitamente i giochi e le scommesse proibite; b) esso, anzi, implicitamente ma chiaramente vi si riferisce, in quanto esplicitamente dichiara che non compete azione per il pagamento «anche» dei debiti di gioco o di scommessa «non proibiti». Dirò di più: se l'art. 1933 co. 1 mancasse dell'inciso «anche se si tratta ecc.», ciò potrebbe far sorgere il dubbio (sorto, in effetti, nei confronti dell'art. 1802 cod. civ. abrogato (6)) che siano azionabili i crediti derivanti da gioco o scommessa non proibiti o perlomeno da quelli autorizzati, ma non potrebbe mai portare alla conclusione, postulata dal GRASSETTI, che esse non si riferiscano né punto né poco ai giochi ed alle scommesse proibiti.

3. Gli argomenti principali (7) che il GRASSETTI adduce a sostegno della sua interpretazione sono i seguenti: a) solo i debiti nascenti da gioco e da scommessa non proibiti sono configurabili come obbligazioni naturali (nel senso di «doveri morali o sociali», di cui all'art. 2034 co. 1), mentre gli altri, ed in particolare quelli sorgenti da giochi d'azzardo penalmente vietati (art. 715-723 cod. pen.), non costituiscono di certo né doveri morali, né doveri sociali; b) i lavori preparatori dimostrano che l'inciso «anche se si tratta ecc.» fu introdotto nell'attuale co. 1 dell'art. 1933 allo scopo di risolvere negativamente la questione, sorta sotto l'impero dell'art. 1804 cod. civ. abrogato, se fossero pienamente azionabili i crediti da gioco d'azzardo eccezionalmente autorizzato (8).

Il richiamo dell'*occesso legis*, a parte il valore assai limitato che può avere, non mi sembra del tutto esatto. Vero è che l'inciso che ci occupa fu introdotto all'ultimo momento nel co. 1 dell'art. 1933 al fine di risolvere la questione dei giochi d'azzardo autorizzati, ma ecco quanto precisamente si legge nella Relazione al re (9): «Ho risolto in senso negativo la questione, variamente disputata in giurisprudenza, circa l'ammissibilità di azione per il pagamento di debiti di gioco o di scommessa non proibiti, tra i quali debbono ritenersi i giochi d'azzardo sottratti alla legge penale per speciale autorizzazione amministrativa». Il legislatore, dunque, non ritiene affatto che «non proibito» coincida con «autorizzato», ma ritiene, ben giustamente, che gioco e scommessa «autorizzati» rientrino nel concetto più lato di gioco e scommessa «non proibiti»: ben giustamente, perché l'autorizzazione, atto amministrativo

(4) Loc. cit., 355 ss.

(5) Loc. cit., 356.

(6) App. Venezia 8.5.1941, in *Foro it.*, I, 1291, con nota critica dell'ANGELONI; App. Roma 20.1.1942; in *Foro it.*, I, 268. Cfr. anche SANTORO-PASSARELLI, in *Riv. dir. civ.*, 1941, 470.

(7) Gli altri argomenti saranno esaminati appresso, alla nota 13.

(8) Loc. cit., 355 s.

(9) N. 22.

di rimozione di limiti, rende non (più) proibita l'attività proibita dalla legge. Da questo brano della relazione la «contrapposizione» intravista dal GRASSETTI non sembra, dunque, smentita, anziché confermata; in ogni caso, distinguere tra non proibito e non autorizzato e proibito e autorizzato è, giuridicamente parlando, una tautologia.

Quanto al primo argomento avanzato dal GRASSETTI, osserverò che la sua affermazione che i debiti di gioco o scommessa proibiti non costituiscono doveri morali o sociali ai sensi dell'art. 2034 co. 1 può essere esatta (10), ma ciò non implica che i debiti da partite proibite vadano esclusi dalla previsione dell'art. 1933 co. 1; ciò significa soltanto che i debiti di gioco e di scommessa possono anche essere, nel contempo, doveri morali o sociali, ma non è detto che lo siano sempre e in ogni caso. Il GRASSETTI, insomma, mi pare influenzato da quella dottrina che, sotto l'impero del codice abrogato, stabiliva le seguenti eguaglianze: i crediti forniti di sola *soluti retentio* sono obbligazioni naturali e le obbligazioni naturali sono doveri morali o sociali (11).

Cheché si voglia pensare circa le varie discussioni sollevate dal tema delle obbligazioni naturali sotto l'impero della vecchia legge, mi sembra che, sotto l'impero della nuova legge, possano essere stabiliti alcuni punti fermi ed inequivocabili, che sono: a) l'art. 2034, sotto la rubrica «obbligazioni naturali», dice anzitutto (co. 1) che i «doveri morali o sociali» sono produttivi, a certe condizioni, di *soluti retentio*, e dice poi (co. 2) che essi doveri «ed ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato» (12) non producono altri effetti; b) che i doveri morali o sociali (che chiameremo obbl. naturali in senso stretto) sono soltanto una specie della categoria delle obbl. naturali; c) che i debiti di gioco o di scommessa sono, pertanto, obbl. naturali in senso lato. Così stando le cose, è chiaro che anche il primo fra gli argomenti addotti dal GRASSETTI a sostegno della sua interpretazione non ha valore (13).

4. Il motivo che ha indotto il GRASSETTI a caldeggiare l'esclusione dei giochi e delle scommesse proibiti dalla previsione dell'art. 1933 consiste, più propriamente, nella preoccupazione che, diversamente interpretandolo, verrebbe a doversi ammettere che anche il vincente di un gioco o di una scommessa proibita abbia la *soluti retentio* rispetto alla posta pagata dal perdente (14). Ma la preoccupazione non è fondata. Se secondo il GRASSETTI gioco e scommessa proibiti sono, come pare (15), contratti illeciti, è evidente che essi non produ-

(10) Può essere, ma non è certo che lo sia. La comune coscienza sociale pare, invece, orientata nel senso che anche il pagamento del debito contratto in un gioco d'azzardo sia doveroso. Basta a provarlo la recente e vivace reazione di stampa contro i provvedimenti di chiusura di alcuni Casini di gioco abusivamente organizzati in luoghi di villeggiatura (per esempio, a Sorrento).

(11) Cfr., per tutti, DE RUGGERO, *Istituzioni di diritto civile* (6), Messina, 1932, III, p. 14 ss.

(12) Cfr. art. 627 co. 2, 1185 co. 2, 1935 co. 2 cod. civ.

(13) Secondo il GRASSETTI (p. 357), l'inapplicabilità dell'art. 1933 a giochi e scommesse non proibiti risulta anche dal fatto che l'art. 1933 co. 2 limita la *soluti retentio* ai pagamenti fatti dopo l'esito della partita; ora, nel caso di giochi d'azzardo penalmente vietati: a) se vi sia stata la sorpresa della polizia, che non ha senso, perché le poste che si trovano sul tavolo sono confiscate (art. 732 cod. pen.), e quindi non sono ripetibili dal perdente; b) se anche non vi sia sorpresa della polizia e con seguente confisca, il perdente nemmeno può ripetere la posta anticipata perché si tratta di prestazione compiuta per scopo contrario ai buoni costumi (art. 2035 cod. civ.). Ma, a prescindere dall'argomento della confisca (che non è un argomento), il secondo rilievo del GRASSETTI vale soltanto a dimostrare che il più delle volte l'art. 1933 co. 2 è inapplicabile alle poste anticipate (non sempre infatti può definirsi tarpe l'anticipo della posta). In ogni caso, v. quanto, circa la illiceità dei giochi proibiti, si osserva appresso, al n. 4.

(14) Questa preoccupazione, che traspare dalle prime pagine dell'articolo del GRASSETTI, è, peraltro, in contrasto con la tesi che i contratti di gioco o scommessa proibiti sono illeciti, e quindi nulli.

(15) Cfr. p. 359.

cono, essendo nulli, alcun effetto e che la norma dell'art. 1933 co. 1 in tanto potrebbe implicare il limitato effetto della *solati retentio* in ordine ai crediti da essi derivanti in quanto lo affermasse esplicitamente: il che non è (16). Se, viceversa, si ritiene che giuoco e scommessa proibiti non sono (o non sono sempre) contratti illeciti (e quindi nulli e improduttivi di effetti), bisogna rallegrarsi, e non scandalizzarsi, perché l'art. 1933 li ammette a produrre il solo effetto della *solati retentio*: qualora non fossero inclusi nella previsione normativa dell'art. 1933, dovremmo, infatti, concludere che essi, se ed in quanto leciti, producono obbligazioni pienamente azionabili.

Da parte mia, sostengo che non soltanto è infondata la dottrina che afferma essere il giuoco e la scommessa sempre atti illeciti (17) o quasi-illeciti (18), ma che non meno infondata è l'opinione, assolutamente dominante in dottrina e giurisprudenza (19), secondo cui i giuochi e le scommesse proibiti dalla legge e penale, ed in particolare i giuochi d'azzardo (art. 718-722 cod. pen.), sono contrari illeciti. I sostenitori della illecità o quasi-illecità del giuoco e della scommessa sono, a mio credere, certamente in errore perché, sillogizzando alla rovescia, hanno dedotto la illecità o quasi-illecità di questi contratti dal fatto che essi non producono gli stessi effetti dei contratti leciti, ma producono un effetto ridotto, che fa pensare al principio « in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis » (20). I sostenitori della illecità dei giuochi penalmente proibiti hanno avuto, indubbiamente, miglior agio, in quanto si sono richiamati, appunto, al fatto della proibizione; ma vedremo subito che anche il loro ragionamento non è da seguire.

Bisogna tener presente che, a termini dell'art. 1343 cod. civ., un contratto è illecito, e perciò nullo, se la causa è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume e che, nel nostro diritto, per causa deve intendersi — tolgo di peso una ottima definizione da un ottimo libro (21) — la « funzione (rectius: scopo) economico-sociale del contratto, che il diritto oggettivo riconosce rilevante ai propri fini, e che, come tale, è costante e invariabile, quale che sia l'intento personale delle parti » (nozione oggettiva della causa). Or bene la causa del giuoco e della scommessa, contratti nominati e disciplinati dal codice civile, è per definizione lecita, cioè, oltre che non contraria a norme imperative, è in ordine al buon costume, neanche contraria, per quel che ritiene il legislatore, al e all'ordine pubblico, come le norme degli art. 718-722 cod. pen. sono tali da neutralizzare, in ordine a taluni giuochi, la licità della causa del giuoco e della scommessa risultante dalla legge civile: esse infatti non vietano, come per si suol dire, la categoria dei giuochi d'azzardo (22), ma vietano l'esercizio di giuochi, cioè, in talune circostanze di luogo e puniscono *in d'azzardo* che non *d'azzardo*, in talune circostanze di luogo e puniscono con arresto e ammenda coloro che organizzano detti giuochi e coloro che sono colti a parteciparvi (23). La causa del giuoco e della scommessa, che è causa lecita, non diventa illecita per il fatto che una norma di legge (*lex minus quam perfecta*) vieta determinate modalità di svolgimento del contratto: essa, che è causa in senso obbiettivo, rimane anche in questi casi quello che era, cioè uno scopo pratico che il legislatore civile non riprova.

(16) Ricordiamo, infatti, che il riferimento al giuoco ed alla scommessa proibiti è soltanto implicito e si trova nel co. 1 dell'art. 1933.  
(17) V., per tutti, FERBARA, *Teoria del negozio illecito*, p. 137 ss., 181 ss.  
(18) In questo senso il SANTORO-PASSARELLI, *loc. cit.*, criticato dal GRASSETTI, p. 353.  
(19) V., per tutti, DEONI, voce *Giuochi e scommesse*, in *Nuovo Dig. Ital.*  
(20) V., in particolare, FERBARA, *loc. cit.*, che in base a tale principio vuole spiegare la *solati retentio* del vincente.  
(21) MARRASIO, *Dottrina generale del contratto*, p. 69.  
(22) Vedine la definizione legislativa nell'art. 221 cod. pen.  
(23) L'esercizio del giuoco d'azzardo è punibile se il giuoco si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico o in ritrovi privati di qualunque specie, ma non se si svolge in privato e tra amici (cfr., per tutti, anche MAGGIORANI, *Principi di diritto penale* (2), p. 862); l'esercizio di giuochi non d'azzardo è punibile se il giuoco sia vietato dalle autorità di P. S. e si svolge in una casa da giuoco; la partecipazione al giuoco è punibile solo in caso di flagranza.

Chiarito che i giuochi e le scommesse, come suol dirsi, « proibiti » dalla legge penale non sono civilmente nulli, almeno sotto il profilo della illecità della causa (24), risulta evidente l'opportunità dell'art. 1933, che anche da essi, e non soltanto dai giuochi e dalle scommesse non proibiti, fa derivare l'effetto limitato della *solati retentio*, anziché tutti gli altri effetti normalmente derivanti dai contratti.

5. L'art. 1933 co. 2 esclude la ripetizione da parte del perdente soltanto in ordine a quanto sia stato pagato dopo l'esito del giuoco o della scommessa. Già altrove (25) mi sono occupato di questa norma, criticando il criterio che ha mosso il legislatore a limitare la *retentio* del vincente. Ma quel che più mi importa di richiamare è la tesi, ivi esposta, secondo la quale il vincente può, nella normalità dei casi, esercitare egualmente la *retentio* della posta spontaneamente e anticipatamente versata dal perdente, se non in base all'assunto del giocatore di pagare in caso di perdita, e quindi di non ritirare, in quel caso, la posta spontaneamente anticipata, costituendo non soltanto un debito di giuoco... ma anche un dovere morale, e sopra tutto sociale, di cui nessun giudice potrà facilmente disconoscere l'esistenza.

La mia tesi ha incontrato delle critiche, che non mi palano tuttavia efficienti. Il LAVIANI (26) ha creduto di poterla demolire con il rilievo che, se si volesse accedere ad essa, bisognerebbe concludere che l'art. 1933 è stato scritto invano, perché inutile duplicazione dell'art. 2034 co. 1; ma questo non è esatto, perché l'art. 1933, con o senza l'inciso « dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa », serve precipuamente a stabilire: a) che i crediti di giuoco e di scommessa non sono azionabili (co. 1), b) che essi producono tuttavia l'effetto della *solati retentio*, anche nel caso in cui non costituiscono doveri morali o sociali (co. 2). Dal suo canto, il GRASSETTI (27) ha osservato, contro il mio argomento, che questa sarebbe una vera e propria *interpretatio abrogans*; ma anche questo non è esatto, perché io non sostengo che la norma dell'art. 1933 co. 2 non si debba applicare, bensì che il vincente può, nella maggioranza dei casi, esercitare *ad aliter titolo* (cioè ex art. 2034 co. 1) la *solati retentio*, così come, in base a titolo ancora diverso (cioè ex art. 2035), potrebbe esercitarla qualora il perdente gli avesse anticipato la posta per uno scopo turpe (28).

Resta confermato, pertanto, che la decantata innovazione che il legislatore ha inteso introdurre, disponendo la ripetibilità delle poste anticipate dai giocatori, è praticamente frustrata dal fatto che, nella maggioranza dei casi, la *solati retentio* della posta anticipata potrà basarsi sull'art. 2034 co. 1 cod. civ. Non può dirsi che l'art. 1933 co. 1 costituisca *lex specialis*, epperò derogatoria, rispetto all'art. 2034 co. 1, perché già sopra (29) ho tentato di mettere in chiaro che i debiti di giuoco e di scommessa non sono disciplinati, all'art. 1933, in quanto obbligazioni naturali in senso stretto; non si può e non si deve, pertanto, coordinare l'art. 1933 con l'art. 2034 co. 1.

ANTONIO GUARINO  
Ordinario nell'Università di Catania

(24) Possono esserlo, beninteso, sotto il profilo della illecità del motivo unico determinante delle parti a giocare (art. 1345).  
(25) *Ripetizione nel giuoco*, in *Dir. e giurisprudenza*, 1945, p. 39 ss.  
(26) In *Dir. e giurisprudenza*, 1945, p. 116.  
(27) *Loc. cit.*, 357. V. ora anche la nota del GRASSETTI, *Ripetizione nel giuoco*, di prossima pubblicazione in *Diritto e giurisprudenza*, 1946.  
(28) È lo stesso GRASSETTI a riconoscere questo punto: v. retro nota 13.  
(29) Retro n. 3.